


42272/14



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

GENNARO MARASCA - Presidente -  
PAOLO OLDI - Consigliere -  
MARIA VESSICHELLI - Consigliere -  
CARLO ZAZA - Consigliere rel. -  
ALFREDO GUARDIANO - Consigliere -

Sent. n. 1910  
UP - 13/06/2014  
R.G.N. 32893/13

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sui ricorsi proposti da

1. Alfano Alessandro, nato a Palermo il 19/09/1971
2. Bonsignore Alberto, nato a Palermo il 18/04/1958
3. Cibelli Carmine, nato a Palermo il 20/05/1942
4. Puccio Pietro, nato a Palermo il 15/08/1960

avverso la sentenza del 26/09/2012 della Corte d'Appello di Palermo

visti gli atti, il provvedimento impugnato, i ricorsi ed i motivi aggiunti e la memoria depositata dal ricorrente Alfano;

udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Eduardo Scardaccione, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;

uditi per l'imputato Alfano l'avv. Raffaele Bonsignore, per l'imputato Bonsignore l'avv. Francesco Arnaud in sostituzione dell'avv. Natalino Irti, per l'imputato Cibelli l'avv. Maurizio Bellacosa e per l'imputato Puccio l'avv. Ernesto D'Angelo anche in sostituzione dell'avv. Cristiano Galfano, che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi;

## RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, in riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Palermo, veniva confermata l'affermazione di responsabilità di Alessandro [redacted]

1.1. per il reato di cui all'art. 216 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, commesso concorrendo quale consulente con Alfredo [redacted] presidente del consiglio di amministrazione della [redacted] s.p.a., dichiarata fallita in Palermo il 28/07/2006, nella distrazione di somme per complessivi €. 1.730.759,56, la cui uscita illecita veniva giustificata contabilmente con l'annotazione di fatture emesse da varie ditte nei confronti della fallita per operazioni inesistenti negli anni dal 2002 al 2005;

1.2. per il reato di cui all'art. 223, comma secondo, n. 1 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, commesso concorrendo quale amministratore unico della [redacted] s.p.a. con il [redacted] ed altri nel cagionare il dissesto della fallita [redacted] a seguito dell'appostazione, nel bilancio di quest'ultima al 2004, della somma di €. 2.040.000, derivante dalla rivalutazione di un immobile in via del Bersagliere di Palermo, fra i proventi e non come riserva non distribuibile secondo la previsione di cui all'art. 2423, comma quarto, cod. civ., in quanto oggetto di deroga all'ordinario criterio dell'iscrizione al valore di costo, falsamente giustificata nella relazione al bilancio da un contratto preliminare di compravendita dell'immobile stipulato fra la [redacted] e la [redacted] apparentemente il 20/12/2004 ed in realtà successivamente al 25/5/2005, e della conseguente esposizione di una perdita di €. 2.223.677 in luogo di quella reale di €. 4.263.677;

1.3. per il reato di cui all'art. 216 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, commesso concorrendo, quale amministratore della [redacted] s.p.a. e consulente della [redacted] s.p.a., nell'ideazione e nell'attuazione della scissione della neocostituita [redacted] dalla Miraglia, successivamente ridenominata [redacted] s.r.l. e poi [redacted] s.r.l. e nella conseguente distrazione in pregiudizio dei creditori della [redacted] dichiarata fallita in Palermo il 27/04/2006, del patrimonio immobiliare della [redacted] non gravato da ipoteche, interamente assegnato alla [redacted].

2. Con la sentenza impugnata venivano altresì confermate l'affermazione di responsabilità di Pietro [redacted] componente del collegio sindacale della [redacted] per il concorso nel reato di bancarotta impropria societaria, commesso affermando falsamente nella relazione al bilancio al 2004 che lo stesso non derogava alle disposizioni di legge, e la condanna del [redacted] alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione.

3. La sentenza di primo grado veniva riformata, in accoglimento dell'appello proposto dal Procuratore generale territoriale e dalla parte civile Fallimento [redacted] avverso la decisione assolutoria del Giudice dell'udienza preliminare, con l'affermazione di responsabilità di Alberto [redacted] e Camillo [redacted] componenti del collegio sindacale della [redacted] per la condotta di concorso nel reato di bancarotta impropria societaria, e la condanna degli stessi alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione per ciascuno e, in solido con i già condannati [redacted] e [redacted] al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

4. La sentenza di primo grado veniva altresì riformata con la declaratoria di estinzione per prescrizione di reati di cui agli artt. 3 e 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, contestati all'[redacted] e la conseguente riduzione della pena nei confronti del predetto ad anni due, mesi cinque e giorni dieci di reclusione.

5. Venivano infine confermate la condanna dell'[redacted] al risarcimento dei danni in favore della parte civile Fallimento [redacted] e dell'[redacted] e del [redacted] al risarcimento dei danni in favore della parte civile Fallimento [redacted] riformandosi la sentenza di primo grado con la condanna solidale del [redacted] e del [redacted] a tale ultimo risarcimento.

6. Gli imputati ricorrono sui punti e per i motivi di seguito indicati.

6.1. Sull'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione in danno del fallimento della [redacted] il ricorrente Alfano deduce mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità delle prime dichiarazioni della teste [redacted] alla polizia giudiziaria, peraltro verbalizzate in forma riassuntiva, rispetto a quelle successivamente rese dalla teste ancora alla polizia giudiziaria e nel corso dell'udienza preliminare, nelle quali la stessa riferiva di aver ricevuto unicamente da Alfredo [redacted] direttive sull'utilizzazione delle fatture fittizie, nonostante dette ultime dichiarazioni trovassero riscontro, come segnalato nell'atto di appello e in una delle memorie depositate nel corso del relativo giudizio, nelle dichiarazioni delle testi [redacted] e [redacted]; rilevando altresì, con motivi aggiunti, violazione di legge nell'essere stata la responsabilità dell'imputato fondata in misura significativa su dichiarazioni rese in assenza di contraddittorio. Lamenta illogicità della ritenuta attendibilità delle dichiarazioni di Alfredo [redacted] per le quali l'adozione del sistema delle false fatturazioni sarebbe stato suggerito al predetto dall'[redacted] laddove le stesse erano smentite da quelle della teste Saitta sull'essere detto sistema in opera dagli anni Novanta per iniziativa dei [redacted]. Rileva ulteriore illogicità nella conclusione per la quale l'[redacted] avrebbe favorito il [redacted] nell'esecuzione di condotte illecite in una società nella quale non aveva più interessi, essendo al contempo amministratore della [redacted] e votando peraltro per la liquidazione della stessa. Deduce infine violazione di legge nel ritenuto

concorso causale dell'imputato in base alla mera presenza dello stesso in azienda ed alla conoscenza, da parte dello stesso, dell'esistenza di prelievi irregolari e della disponibilità all'emissione di fatture di comodo, e con riguardo al riferimento delle dichiarazioni di Alfredo [redacted] e della [redacted] a fatture emesse dalla [redacted] s.r.l., non ricomprese fra quelle contestate.

6.2. Sulla sussistenza del reato di bancarotta impropria in danno del fallimento della [redacted] ed in particolare della condotta di false comunicazioni sociali, i ricorrenti [redacted] Bonfiglio, Cibelli e [redacted] con argomenti in parte ripresi nei motivi aggiunti proposti dal ricorrente [redacted], deducono violazione di legge nella mancata considerazione dell'aumento della densità edilizia fondiaria, e quindi della concreta potenzialità edificatoria, conseguente all'approvazione di un nuovo piano regolatore, quale situazione di per sé eccezionale che, ai sensi dell'art. 2423, comma quarto, cod. civ., consentiva di derogare al criterio del valore di costo nelle iscrizioni relative all'immobile di via del Bersagliere. Lamentano illogicità della sentenza impugnata laddove per un verso rilevava la mancanza di elementi in realtà non necessari ad integrare il requisito di eccezionalità, già presente nella situazione appena descritta, quali specifiche approvazioni dei lavori edilizi da parte dei competenti uffici comunali la precedente esistenza di una costruzione sul terreno; e per altro escludeva la sussistenza del predetto requisito in base ad elementi irrilevanti, quali le vicende relative al contratto preliminare di vendita, laddove i casi di deroga al criterio del valore di costo non possono essere individuati unicamente nell'alienazione del bene, e quindi, paradossalmente, solo ove quest'ultimo esca dal patrimonio sociale, la titolarità in capo alla [redacted] della nuda proprietà dell'immobile, anch'essa soggetta ad incremento certo di valore, e gli effetti della rivalutazione in termini di copertura di perdite, che non incidono sulla legittimità dell'operazione. Deducono infine travisamento della documentazione agli atti, e dalla relazione di stima allegata alle memorie depositate dalla difesa nel corso del giudizio di appello, nella ritenuta mancanza di prova su una diversa destinazione urbanistica nel precedente piano regolatore.

6.3. Sulla sussistenza dell'evento del reato di bancarotta impropria societaria, il ricorrente [redacted] deduce violazione di legge nell'individuazione di un diretto rapporto causale fra la condotta di false comunicazioni sociali ed il dissesto della [redacted] nel peggioramento della situazione economica e finanziaria della società a seguito della prosecuzione dell'attività di impresa consentita dall'occultamento delle perdite effettive; rapporto invece ravvisabile nei casi in cui la falsa appostazione riduca il patrimonio sociale con l'esposizione di passività inesistenti o la decurtazione di attività esistenti, e non in quelli di annacquamento di componenti dell'attivo e di conseguente omessa adozione di

scelte liquidatorie, condotta quest'ultima autonoma e non causalmente determinata dall'artificio contabile. Ulteriore violazione di legge è dedotta dal ricorrente nell'individuazione, da parte della Corte territoriale, di un evento sostanzialmente consistito nel mero aggravamento del dissesto, che integra la diversa fattispecie incriminatrice di cui all'art. 224 legge fall. e non è invece riconducibile alla formulazione testuale dell'art. 223, la quale richiede che la condotta abbia cagionato o concorso a cagionare il dissesto. Il ricorrente Puccio, con argomenti ripresi nei motivi aggiunti proposti dal ricorrente Alfano, deduce mancanza di motivazione sull'irrilevanza dell'approvazione del bilancio, avvenuta il 17/06/2005, rispetto a perdite verificatesi nel primo semestre del 2005, sulla riferibilità del dissesto ad operazioni illecite effettuate dagli amministratori della società in anni precedenti al 2005 e sulla vendita della nuda proprietà dell'immobile per un corrispettivo di €. 2.176.000, superiore al valore iscritto a bilancio, circostanza tale da interrompere il nesso causale tra la condotta contestata ed il dissesto.

6.4. Sulle responsabilità soggettive per il reato di bancarotta impropria societaria,

6.4.1. il ricorrente [redacted] con riguardo alla prova indicata dalla Corte territoriale in una missiva di posta elettronica avente ad oggetto il contratto preliminare di vendita dell'immobile dalla [redacted] alla [redacted] ed inviata dall'imputato ad Aldo [redacted], Franco [redacted] e Pietro [redacted] il 25/05/2005, deduce contraddittorietà della motivazione rispetto all'antioriorità alla missiva dell'approvazione del bilancio contenente la rivalutazione dell'immobile, avvenuta il 24/05/2005; mancanza di motivazione sugli elementi indicati dalla difesa in precedenti missive di posta elettronica del 24 gennaio e del 12 aprile 2005, relative ad un preliminare che vedeva quale diversa promissaria acquirente la Immobiliare [redacted] ed ancora contraddittorietà della ritenuta condotta concorsuale dell'[redacted] rispetto al pressoché contemporaneo rifiuto dello stesso di effettuare una rivalutazione del patrimonio immobiliare della [redacted]

6.4.2. I ricorrenti [redacted] e [redacted] premesso che il collegio sindacale era stato nominato l'11/04/2005, ossia quattro mesi dopo la data apparente del contratto, ed aveva redatto la relazione al bilancio il 10/06/2005, appena due mesi dopo l'insediamento, deducono illogicità dei riferimenti della sentenza impugnata a dati anomali costituiti dalla mancata indicazione, nella relazione al bilancio, della società promissaria acquirente e della data di registrazione dell'atto, ed al mancato versamento della caparra con la sottoscrizione del contratto, elementi inidonei a superare quelli che avevano indotto il giudice di primo grado a ritenere che gli imputati non fossero nella condizione di dubitare dell'effettiva stipula del contratto. Lamentano violazione di legge nella

conclusione per la quale dette anomalie avrebbero dovuto indurre i sindaci a perplessità sull'effettività dell'accordo, in quanto argomento riconducibile alla dimensione della colpa e non a quella del dolo. Rilevano ulteriore illogicità nell'attribuzione di significatività probatoria ad elementi irrilevanti, quali una missiva con la quale il presidente del collegio sindacale sollecitava Alfredo [redacted] al sollecito incasso delle somme di cui al preliminare, una memoria degli imputati con la quale gli stessi ammettevano di aver approvato la rivalutazione in deroga per evitare la cessazione dell'attività di impresa e le dichiarazioni del teste [redacted] sulla discussione della questione con il collegio sindacale. Deducono contraddittorietà della motivazione con le dichiarazioni delle testi [redacted] e [redacted], riportate nella stessa sentenza, sull'assenza di collusioni gli amministratori ed i sindaci e la meticolosità dei controlli di questi ultimi. Gli stessi ricorrenti ed il [redacted] lamentano mancanza di motivazione sulle ulteriori componenti dell'elemento psicologico del reato di false comunicazioni sociali, ossia il dolo intenzionale di trarre in inganno i soci o il pubblico e il dolo specifico di ingiusto profitto; rilevando altresì il [redacted] illogicità del riferimento della sentenza impugnata ad una missiva inviata per conoscenza il 25/05/2005 anche a un indirizzo di posta elettronica dell'imputato, peraltro dismesso e in assenza di prova dell'effettiva ricezione, e della deduzione da ciò della conoscenza del [redacted] in ordine al progetto di fittizia riduzione delle perdite della società, a fronte di elementi documentali sulla predisposizione del bilancio ad opera degli amministratori e del precedente collegio sindacale. Il ricorrente [redacted] deduce infine mancanza di motivazione sul dolo con riguardo alla causazione del dissesto, e in particolare sulla dipendenza di quest'ultimo da illeciti commessi in anni precedenti all'insediamento dei sindaci imputati in questo procedimento.

6.5. Sull'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione in danno del fallimento della [redacted], il ricorrente [redacted] deduce illogicità del ritenuto riscontro delle dichiarazioni del coimputato Alfredo [redacted], in ordine all'attribuzione anche all'Alfano della paternità del progetto di scissione, in quelle della teste [redacted] ritenute attendibili nonostante il contrasto fra le prime dichiarazioni della teste alla polizia giudiziaria, nelle quali la stessa riferiva comunque di aver ricevuto disposizioni solo da Alfredo [redacted], e quelle successivamente rese dalla teste alla stessa polizia giudiziaria e nel corso dell'udienza preliminare, secondo le quali l'Alfano si limitava a partecipare, quale amministratore di una delle società costituende per effetto della scissione, ad una sola riunione nella quale si discuteva un progetto predisposto da Alfredo e Lucio [redacted] e dai consulenti [redacted] e [redacted]. Lamenta comunque violazione di legge nell'individuazione di un contributo causale dell'Alfano nella mera partecipazione agli incontri preparatori alla scissione della [redacted]. Rileva

violazione di legge nel ritenuto carattere distrattivo della scissione, escluso dal vincolo di solidarietà della società beneficiaria, nei limiti del patrimonio alla stessa assegnato, per i debiti della società scissa, previsto dall'art. 2506-*quater* cod. civ.; e contraddittorietà della motivazione laddove da una parte vi si ritenevano irrilevanti i comportamenti di corretta gestione della **Saesim** da parte dell'**Alfano** in quanto successivi alla scissione, e dall'altra vi si affermava la necessità, ai fini della sottrazione ai creditori del patrimonio della **Saesim**, di ulteriori atti limitativi del vincolo di solidarietà. Deduce illogicità, a questo proposito, del riferimento della sentenza impugnata al contenuto di un documento rinvenuto nel *computer* dell'**Alfano**, nel quale si prospettava la creazione di una *new company* alla quale conferire il ramo immobiliare della **Saesim**, laddove non risulta essere stata realizzata nessuna delle operazioni descritte nel documento, tale non essendo l'avvenuta fusione per incorporazione della **Saesim** nella Immobiliare **Arkimed**; e contraddittorietà dell'affermazione dei giudici di merito, per la quale le operazioni effettuate dall'**Alfano** nella gestione della **Saesim** sarebbero state finalizzate a sottrarsi ad azioni di responsabilità, con l'accettazione da parte dell'imputato della carica di amministratore della società e con la progettazione di interventi, quali quelli descritti nel documento informatico, diretti a portare a termine la condotta distrattiva e ad evitare la liquidazione della **Saesim**.

6.6. Sul diniego della prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche e sulla determinazione della pena, il ricorrente **Alfano** deduce mancanza di motivazione in ordine ai rilievi proposti con l'appello sulla mancanza di precedenti penali specifici, sull'atteggiamento collaborativo dell'imputato e sull'eccessività della pena inflitta; e con i motivi aggiunti rileva il fatto nuovo costituito dalla sopravvenuta revoca delle costituzioni delle parti civili.

7. Il ricorrente **Alfano** ha depositato dichiarazione di revoca della costituzione di parte civile del Fallimento **CMC**. Il ricorrente **Alfano** ha depositato memoria a sostegno dei motivi principali ed aggiunti di ricorso.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi proposti dal ricorrente **Alfano** sull'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione in danno del fallimento della **CMC** sono infondati.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l'attendibilità delle dichiarazioni della teste d'accusa **Carcone** era valutata nella sentenza impegnata anche con riguardo allo sviluppo complessivo delle stesse. Riportato quanto

referito dalla [Zarcone] alla polizia giudiziaria, in merito all'aver [Alfano] lavorato a stretto contatto con Alfredo [Miraglia] consigliandolo sulla gestione, impartito direttive sulla contabilizzazione delle fatture fittizie attraverso la quale veniva realizzato il reato contestato, mantenuto i contatti con i responsabili delle imprese emittenti delle fatture e in una occasione, nel gennaio del 2004, consegnato con il [Miraglia] alla stessa [Zarcone] alcune fatture apparentemente emesse dalla [Multiservice] s.r.l. nel 2002, la Corte territoriale dava invece atto che successivamente la teste aveva attribuito al solo [Miraglia] le direttive sulle false fatturazioni. A questo punto, le considerazioni critiche del ricorrente sulla ritenuta credibilità delle prime dichiarazioni della [Zarcone] non tengono conto delle ulteriori argomentazioni dei giudici di merito con riguardo per un verso a quanto comunque confermato dalla teste nelle dichiarazioni successive, e per altro agli ulteriori elementi convergenti con le dichiarazioni iniziali. Per il primo aspetto, si osservava nella sentenza impugnata come all'udienza preliminare, nel confermare l'esistenza della prassi delle false fatturazioni, la [Zarcone] avesse riferito che l'[Alfano] era presente allorché il [Miraglia] forniva indicazioni operative sulle stesse, facendosi così evidente riferimento al significato probatorio della presenza ad una condotta intrinsecamente illecita. Per il secondo, la Corte d'Appello evidenziava le dichiarazioni dello stesso Alfredo [Miraglia], per le quali l'[Alfano] era stato l'ideatore del sistema delle false fatturazioni; le missive di posta elettronica inviate dall'[Alfano] al [Miraglia] il 20/01/2004 e a Giancarlo [Lacciofera] il 27/01/2003, nelle quali l'imputato accennava all'opportunità di regolarizzare una situazione per la quale veniva prelevato denaro senza titolo dalla società; e l'ammissione dello stesso [Alfano] di aver più volte contattato il responsabile della società [Multiservice] per ottenere delle fatture, senza riuscirci. Ed alla luce di questa pluralità di dati probatori, lo sviluppo motivazionale della sentenza risulta completo e coerente nel concludere da un lato che la concordanza degli elementi esaminati, anche a voler ridurre il contenuto delle dichiarazioni della [Zarcone] a quanto da ultimo riferito dalla stessa, consentiva di ritenere provato il concorso dell'[Alfano] nel reato contestato; e dall'altro che tale concordanza portava peraltro ad affermare che la [Zarcone], nelle dichiarazioni successive, avesse tentato di ridimensionare il ruolo dell'imputato rispetto a quello realmente assunto.

Le ulteriori censure del ricorrente trascurano il contenuto delle indicate comunicazioni di posta elettronica provenienti dall'imputato, e per il resto si riducono a rilievi sui singoli elementi di prova, che non toccano l'aspetto della significatività dimostrativa della convergenza degli stessi. In questa prospettiva, peraltro, la dedotta violazione di legge, nell'asserito sostegno dell'affermazione di responsabilità dell'imputato in misura determinante su dichiarazioni della



[redacted] rese al di fuori del contraddittorio delle parti, è insussistente sia per la presenza delle altre risultanze descritte, sia, soprattutto, per l'opzione dell'imputato per il rito abbreviato, che implica rinuncia alla formazione della prova in contraddittorio (Sez. 5, n. 11954 dell'08/02/2005, Marino, Rv. 231714; Sez. 2, n. 4906 del 24/01/2006, Falco, Rv. 232994; Sez. 1, n. 40050 del 23/09/2008, Ponte, Rv. 241554); circostanza, quest'ultima, che rende altresì irrilevante la doglianza del ricorrente sulla verbalizzazione in forma riassuntiva delle dichiarazioni della teste. Il riferimento a dichiarazioni delle testi [redacted] [redacted] e [redacted] che confermerebbero l'ultima versione dei fatti prospettata dalla [redacted], è generico nel mero richiamo a quanto esposto in proposito in motivi di appello e memorie presentate nel corso del giudizio di secondo grado, il cui contenuto argomentativo non viene precisato (Sez. 6, n. 21858 del 19/12/2006, Tagliente, Rv. 236689; Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, Mirra, Rv. 258962), e comunque nella mancata indicazione della decisività delle predette dichiarazioni rispetto al complesso probatorio nel quale si articola la motivazione della sentenza impugnata. L'ulteriore accenno alle dichiarazioni del teste [redacted] in ordine al risalire la pratica delle false fatturazioni agli anni Nova [redacted] ed all'iniziativa della famiglia [redacted], non dà luogo alla denunciata illogicità della valutazione di attendibilità delle dichiarazioni di Alfredo [redacted] nel momento in cui la sentenza impugnata rilevava come la circostanza non fosse incompatibile con il ritenuto ruolo dell'[redacted] nello specifico sistema di false fatturazioni utilizzato per la distrazione delle somme contestate in questa sede. Quanto poi alle ammissioni dell'imputato sui rapporti con la [redacted] oggetto anche delle dichiarazioni accusatorie della [redacted], la mancanza di una specifica indicazione di tale società quale emittente delle fatture fittizie non integra alcuna violazione della contestazione; a parte il fatto che l'imputazione non contiene un'elencazione delle imprese emittenti, la vicenda era infatti citata dai giudici di merito, a prescindere dall'inclusione delle fatture della [redacted] fra quelle contestate, nella diversa prospettiva della conferma del diretto coinvolgimento dell'imputato nelle operazioni di fatturazione fittizia.

Le considerazioni che precedono appalesano nel loro complesso l'infondatezza della doglianza per la quale la responsabilità dell'imputato sarebbe stata ritenuta, in violazione dei principi sul concorso di persone nel reato, in base alla mera presenza dell'[redacted] nell'azienda ed alla disponibilità dello stesso ad accettare l'esistenza di fatturazioni per operazioni inesistenti; laddove la sentenza impugnata desumeva senza illogicità, dall'insieme degli elementi di prova esaminati, un ruolo propulsivo dell'imputato in tali operazioni e una consapevole partecipazione, implicita in tale ruolo, alla finalità distrattiva che connotava le stesse. Mentre le osservazioni del ricorrente sulla mancanza di

interesse dell'imputato a concorrere con il [redacted] nella commissione del reato si risolvono in astratte valutazioni in merito alla causale della condotta, superate dalle argomentazioni della Corte territoriale sulla prova del concorso negli specifici elementi in precedenza indicati.

2. I motivi principali proposti dai ricorrenti [redacted], [redacted] e [redacted] e quelli aggiunti proposti dal ricorrente Alfano sulla sussistenza del reato di bancarotta impropria in danno del fallimento della [redacted] ed in particolare della condotta di false comunicazioni sociali, sono infondati.

Nella sentenza impugnata si richiamavano opportunamente i principi per quali la deroga al criterio legale posto dall'art. 2426, comma primo, n. 1 cod. civ. nell'iscrizione in bilancio delle immobilizzazioni al valore di acquisto, consentita dal precedente art. 2423, comma quarto, per questa come per tutte le altre disposizioni normative di redazione del bilancio, in casi eccezionali nei quali l'applicazione di dette disposizioni sarebbe in concreto incompatibile con il principio generale di veridicità e correttezza del bilancio, richiede che la situazione della quale si assume l'eccezionalità abbia natura oggettiva e presenti i caratteri della certezza, della stabilità e dell'attualità, in modo da realizzare una modifica reale e non solo meramente futura e possibile del valore dell'immobilizzazione (Cass. civ., Sez. 1, n. 9068 del 07/07/2000, Lombarda Petroli c. Bontadini, Rv. 538308). A questo punto, la Corte territoriale, riprendendo quanto più dettagliatamente esposto nella sentenza di primo grado, evidenziava come la materialità della condotta di false comunicazioni sociali fosse realizzata dall'esposizione, nella nota integrativa al bilancio, della conclusione del contratto preliminare di vendita dell'immobile, dalla [redacted] alla [redacted] ad un prezzo stabilito in conformità all'intervenuta variazione urbanistica; contratto del quale veniva falsamente indicata la stipulazione al 20/12/2004, in realtà avvenuta solo successivamente al 25/05/2005.

Orbene, a fronte di questo, che costituisce il nucleo essenziale dell'argomentazione dei giudici di merito, e considerato che i ricorsi non mettono in discussione il tema della falsità della datazione del contratto preliminare, nel quale peraltro figurava come promissaria acquirente una società, quale la [redacted], collegata alla fallita da rapporti oggetto anche di altra imputazione, le censure di violazione di legge ed illogicità della motivazione, dedotte dai ricorrenti con riguardo all'idoneità dell'incremento di densità edilizia, portato dal nuovo piano regolatore, ad integrare di per sé una situazione eccezionale che giustificava la rivalutazione dell'immobile, si rivelano non pertinenti. Nella stessa rappresentazione contabile del bilancio contestato, così come ricostruita e posta alla base della motivazione della sentenza impugnata senza che sulla stessa

siano avanzate specifiche doglianze in questa sede, la variazione urbanistica si collocava come il mero presupposto di un fattore eccezionale, giustificativo della rivalutazione, indicato nella stipulazione, nel corso dell'esercizio oggetto del bilancio, del contratto preliminare di vendita dell'immobile ad un prezzo superiore a quello di acquisto. La falsità di questo dato rende dunque coerenti e adeguate, nei termini fin qui esposti, la conclusioni della Corte territoriale sulla non veridicità dell'appostazione in esame, a prescindere dal tema della ravvisabilità o meno, nella variazione urbanistica, di una condizione sufficiente per la rivalutazione dell'immobile, che rimane astratto nel momento in cui quest'ultima era di fatto giustificata in bilancio con l'ulteriore circostanza della stipula del contratto preliminare, e della conseguente rilevanza degli ulteriori aspetti esaminati nella sentenza impugnata; sui quali i ricorrenti oppongono peraltro valutazioni di merito che non evidenziano manifeste illogicità nelle relative considerazioni della Corte d'Appello.

Insussistente è poi la dedotta contraddittorietà del riferimento ad un atto relativo alla vendita dell'immobile, in quanto operazione non esigibile quale effettiva concretizzazione dell'aumento di valore del bene, laddove la stessa si sarebbe risolta nella definitiva uscita dell'immobile dal patrimonio sociale. Il contratto preliminare, per quanto appena esposto, assumeva rilievo, nei passaggi fondamentali della motivazione della sentenza impugnata, nella ben diversa funzione di elemento assunto nel bilancio dimostrazione della diversa valutazione economica che era attribuita all'immobile quale componente ancora esistente nel patrimonio della [redacted].

Non va infine sottaciuto che i ricorsi non deducono alcunché in ordine all'ulteriore profilo dell'imputazione, relativo all'iscrizione in bilancio del risultato della rivalutazione a proventi e non a riserve non distribuibili, come invece espressamente previsto dall'art. 2423, comma quarto, cod. civ. per le rivalutazioni correttamente eseguite in presenza delle condizioni prescritte dalla stessa norma.

3. Le censure proposte dai ricorrenti [redacted], anche con i motivi aggiunti, e Puccio sulla sussistenza dell'evento del reato di bancarotta impropria societaria sono infondate.

Infondata è in primo luogo la censura di violazione di legge dedotta dal ricorrente [redacted] nell'individuazione di detto evento non, come si sostiene essere previsto dall'art. 223 legge fall., nella causazione del dissesto, ma in un mero aggravamento dello stesso. Tale aggravamento veniva infatti correttamente ritenuto tale da integrare l'evento del reato secondo i principi enunciati da questa Corte in base sia al dato letterale della norma incriminatrice, che individua le

condotte rilevanti in quelle che abbiano anche concorso a cagionare il dissesto, che alla considerazione sostanziale della naturale progressività dei fenomeni determinativi del dissesto di un'impresa (Sez. 5, n. 16259 del 04/03/2010, Chini, Rv. 247254; Sez. 5, n. 17021 dell'11/01/2013, Garuti, Rv. 255090; Sez. 5, n. 28508 del 12/04/2013, Mannino, Rv. 255575).

Neppure sussiste l'ulteriore violazione di legge lamentata dallo stesso ricorrente nella ritenuta derivazione causale dell'aggravamento del dissesto dal falso in bilancio, in quanto risoltosi nell'occultamento di perdite che consentiva la prosecuzione dell'attività dell'impresa e l'accumulo di ulteriori perdite. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, il nesso causale rilevante non è ravvisabile unicamente in presenza di condotte che incidano direttamente sulla consistenza del patrimonio della fallita, ma anche nei casi in cui le illecite operazioni contabili abbiano l'immediato risultato di rendere indiscernibile l'esistenza di consistenti perdite nell'attività imprenditoriale (Sez. 5, n. 28508 del 12/04/2013, Mannino, Rv. 255575). Rispetto a tale conseguenza, la prosecuzione dell'attività dell'impresa senza l'adozione di interventi di ricapitalizzazione o di liquidazione, produttiva dell'incremento delle perdite, non costituisce un fattore causale autonomo, in tanto tale prosecuzione è infatti materialmente possibile nei termini descritti, in quanto non risulti dal bilancio una situazione di perdita che, ove invece evidenziata, imporrebbe la ricapitalizzazione o la liquidazione. E nel caso di specie la sentenza impugnata illustrava esaurientemente l'esistenza di tali condizioni, laddove l'esercizio del 2005, successivo a quello oggetto del bilancio contestato, registrava ulteriori perdite che portavano ad una passività reale di €. 7.094.000.

Le considerazioni che precedono rendono evidente l'infondatezza delle ulteriori censure di carenza motivazionale dedotte sul punto dai ricorrenti e in quanto riguardanti aspetti irrilevanti rispetto al tema della decisione. Non rilevante, in particolare, è la collocazione temporale della produzione delle ulteriori perdite della nel 2005, ove le stesse erano conseguenza di una prosecuzione dell'attività consentita dall'alterazione del dato delle perdite registrate nell'anno precedente; altrettanto deve dirsi per l'asserita riferibilità del dissesto a precedenti operazioni illecite, laddove è sufficiente che di tale dissesto la condotta ascritta agli imputati abbia determinato l'aggravamento; ed irrilevante, infine, è la successiva vendita dell'immobile per un corrispettivo superiore al valore della contestata appostazione a bilancio, laddove l'evento del reato si era a quel punto già realizzato con l'aggravamento del dissesto per effetto dell'occultamento delle maggiori perdite registratesi nell'anno 2004.

4. I motivi proposti sulle responsabilità soggettive per il reato di bancarotta impropria societaria sono infondati per la posizione del ricorrente [REDACTED], e viceversa fondati per le posizioni degli altri ricorrenti.

4.1. L'affermazione di responsabilità dell'[REDACTED] per il reato in discussione era oggetto nella sentenza impugnata di una congrua motivazione, fondata sull'ammissione dell'imputato di aver sottoscritto, quale rappresentante legale della [REDACTED], il contratto preliminare del quale è stata sottolineata la rilevanza quale elemento documentale a supporto della falsa appostazione a bilancio; sulle incertezze mostrate dall'imputato in ordine all'effettiva datazione del contratto, e, soprattutto, sull'invio dall'[REDACTED] ad Aldo [REDACTED], al [REDACTED] ed al [REDACTED], il 25/05/2005, di una missiva di posta elettronica contenente in allegato la copia del contratto, il cui originale era sottoscritto dall'imputato con la diversa ed anteriore data del 20/12/2004.

Insussistente è la dedotta contraddittorietà con la circostanza dell'approvazione del bilancio contestato il giorno precedente a quello dell'invio della missiva, considerato che la menzione nel bilancio del contratto preliminare non implicava necessariamente la già avvenuta redazione dell'atto, e che l'invio della copia di quest'ultimo ai coimputati in data comunque prossima a quella dell'approvazione del bilancio evidenziava ulteriormente come il contratto preliminare fosse stato predisposto dall'imputato in prossimità di tale approvazione. La censura di mancanza di motivazione sull'esistenza di precedenti missive di posta elettronica riguardanti l'indicazione di altra promissaria acquirente dell'immobile è infondata in quanto relativa ad una circostanza chiaramente irrilevante per come dedotta dallo stesso ricorrente, laddove le missive risalivano al 2005 e quindi ad epoca comunque successiva alla data apparente del contratto con la Saesim ed al termine dell'esercizio a cui afferiva il bilancio in esame. Quanto poi alla contraddittorietà lamentata rispetto al rifiuto dell'Alfano di rivalutare nello stesso periodo il patrimonio immobiliare della Saesim, si tratta di un elemento che veniva trattato dalla Corte territoriale, la quale ne evidenziava la compatibilità con la ben diversa operazione della rivalutazione dell'immobile della [REDACTED] e l'irrilevanza ai fini della prova di contrasti [REDACTED] e [REDACTED] a fronte dell'ammissione di quest'ultimo di essersi occupato della società immobiliare dei [REDACTED] dopo aver lasciato la [REDACTED].

4.2. A diverse conclusioni deve giungersi per le posizioni dei ricorrenti [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], chiamati a rispondere del concorso nel reato in esame quali componenti del collegio sindacale della [REDACTED].

E' opportuno premettere che, con la sentenza di primo grado, gli imputati [REDACTED] e [REDACTED] venivano assolti dall'imputazione in oggetto per la ritenuta carenza di elementi certi in ordine alla loro consapevolezza della falsa datazione

del contratto preliminare; ed in questa decisione assumeva rilievo determinante la circostanza, evocata anche nella sentenza impugnata, della nomina del collegio sindacale, del quale facevano parte gli imputati, solo l'11/04/2005, in tempi di poco precedenti la relazione sul bilancio incriminato.

La sentenza impugnata attribuiva invece significato decisivo all'esistenza di anomalie del contratto preliminare, quali la mancanza di indicazioni sulla registrazione dell'atto e sul versamento della caparra, che avrebbero dovuto indurre i sindaci ad esercitare in modo più penetrante i loro poteri di vigilanza; e a determinati comportamenti dei sindaci, segnatamente la discussione della questione con Alfredo [REDACTED], la richiesta a quest'ultimo di un sollecito incasso delle somme di cui al preliminare e l'ammissione degli imputati, in una successiva memoria, di aver approvato la rivalutazione per evitare la cessazione dell'attività della società, ritenuti indicativi di consapevolezza dell'insussistenza delle condizioni per la rivalutazione.

L'esame delle posizioni del [REDACTED] e del [REDACTED] investe i principi più volte affermati da questa Corte, per i quali il giudice d'appello, nel riformare integralmente una decisione assolutoria in primo grado, ha l'onere di fornire una motivazione che si sovrapponga a quella della sentenza riformata, confutandone specificamente e logicamente gli argomenti rilevanti (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679; Sez. 5, n. 42033 del 17/10/2008, Pappalardo, Rv. 242330; Sez. 6, n. 22120 del 29/04/2009, Tatone, Rv. 243946).

In questa prospettiva, la Corte territoriale attribuiva evidentemente, alle rilevate anomalie del contratto preliminare, la valenza di segnali d'allarme idonei ad attivare i doveri di controllo degli imputati, il cui mancato esercizio rende configurabile a carico dei sindaci la responsabilità concorsuale per omissione rispetto ad obblighi che non si esauriscono in una verifica formale, ma impongono il riscontro della rappresentazione contabile con la realtà dei fatti gestionali (Sez. 5, n. 8327 del 22/04/1998, Bagnasco, Rv. 211368; Sez. 5, n. 10186 del 04/11/2009 (12/03/2010), La Rosa, Rv. 246911; Sez. 5, n. 31163 dell'01/07/2011, Checchi, Rv. 250555).

○ Non è tuttavia sufficiente, ai fini indicati, che siffatti segnali siano presenti; occorre altresì che gli stessi siano stati concretamente percepiti dagli imputati (Sez. 5, n. 23838 del 04/05/2007, Amato, Rv. 237251; Sez. 5, n. 42519 dell'08/06/2012, Bonvino, Rv. 253765; Sez. 5, n. 23000 del 05/10/2012, Berlucchi, Rv. 256939). E proprio la prova di tale effettiva percezione veniva di fatto esclusa con la decisione di primo grado, in presenza di una situazione nella quale gli imputati avevano assunto la veste di sindaci in data di poco precedente a quella dell'approvazione del bilancio con il riferimento al contratto preliminare il

cui contenuto presentava le anomalie in discussione. Orbene, la sentenza impugnata non si confronta in realtà con questa problematica, limitandosi a ribadire la sussistenza delle predette anomalie e ad evidenziare la conoscibilità, da parte degli imputati, della pregressa situazione economica della [REDACTED], in base alla lettura dei verbali del precedente collegio sindacale, ma non specificamente delle particolari connotazioni del contratto preliminare e del significato delle stesse rispetto al complessivo assetto contabile della società, omettendo di valutare l'incidenza su tale aspetto della scarsità del tempo a disposizione del nuovo collegio sindacale per l'esame del bilancio. Né a tale lacuna ~~sofferiscono~~ gli ulteriori riferimenti della Corte territoriale ai descritti comportamenti materiali degli imputati. Di essi, i contatti con il [REDACTED] sulla questione del contratto preliminare non venivano ancora una volta esaminati nella prospettiva del limitato periodo di operatività degli imputati quali sindaci, e della conseguente possibilità che tali contatti non fossero sufficienti a cogliere elementi che consentissero di dubitare fondatamente della veridicità del contratto; e, in assenza di tale valutazione, i solleciti al [REDACTED] per l'incasso del prezzo della vendita dell'immobile e la dimostrata consapevolezza dell'importanza della rivalutazione dell'immobile per l'equilibrio finanziario della [REDACTED] rimangono dati logicamente equivoci, in quanto ugualmente riconducibili il primo alla convinzione dell'effettività dell'operazione di vendita dell'immobile, ed il secondo alla conoscenza dello stato di crisi della società, ma non dell'artificialità del mezzo contabile impiegato per farvi fronte.

La posizione del Puccio è diversa da quella dei coimputati, essendo stato il predetto ritenuto responsabile in primo grado con decisione confermata in appello. Questa differenziazione era tuttavia specificamente criticata con i motivi di appello, in quanto fondata unicamente sulla circostanza dell'essere stato il [REDACTED] fra i destinatari della già menzionata missiva di posta elettronica inviata dall'[REDACTED] il 25/05/2005 con l'allegata copia del contratto preliminare in discussione, alla quale l'imputato appellante opponeva il dato della mancata ricezione della missiva, in quanto inviata ad un indirizzo informatico non più utilizzato dal [REDACTED], e comunque la considerazione dell'irrilevanza dell'elemento in una situazione nella quale il [REDACTED], come i coimputati, era subentrato quale sindaco a breve distanza dall'approvazione di un bilancio già predisposto ed esaminato dal precedente collegio sindacale. Queste censure non ricevevano adeguata risposta nella motivazione formulata dalla Corte territoriale; la quale per un verso ne denunciava l'irrilevanza rispetto alle considerazioni spese in ordine all'affermazione di responsabilità del [REDACTED] e del [REDACTED], del quale è stata tuttavia appena evidenziata l'insufficienza argomentativa, e per altro evidenziava in termini meramente assertivi la significatività dell'invio della

missiva al Puccio, anche a prescindere dall'effettiva ricezione della stessa, rispetto alla conoscenza del predetto in merito alla falsità del contratto preliminare.

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata sul punto con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Palermo per un nuovo esame sulle indicate carenze motivazionali.

5. I motivi proposti dal ricorrente [redacted] sull'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione in danno del fallimento della Malco sono infondati.

5.1. Il coinvolgimento dell'[redacted] nell'operazione di scissione dalla [redacted] dalla [redacted], attraverso la quale veniva realizzata la contestata distrazione dei beni conferiti alla [redacted] in danno della [redacted] nuova denominazione sociale della [redacted] era affermato nella sentenza impugnata in base ad una pluralità di elementi dichiarativi, indicati in quanto riferito da Alfredo [redacted] sull'aver l'[redacted] lavorato al progetto della scissione; dalla teste [redacted] sulla presenza dell'[redacted] alla riunioni nella quale si discuteva della scissione e [redacted] [redacted] precisava che l'operazione avrebbe portato il «buono», ossia gli immobili, nella [redacted] lasciando i debiti alla [redacted] e sulle conseguenti direttive impartitele dall'[redacted] e da Maria Pia [redacted]; da Vincenzo [redacted] sull'avergli l'[redacted] proposto nell'aprile del 2005, per conto di Alfredo [redacted] di assumere la carica di amministratore unico della [redacted], successivamente presenziando come consulente alla nomina e comunicandogli le decisioni del [redacted] sulla gestione della società; e dello stesso [redacted] sulla partecipazione alla riunione nel corso della quale Alfredo e Lucio [redacted] asserivano che lo scopo della scissione era portare l'attivo nella [redacted] e lasciare i debiti alla [redacted].

Tanto premesso, i rilievi motivazionali del ricorrente si incentrano unicamente sulle dichiarazioni della [redacted] individuate come riscontro alle dichiarazioni accusatorie del [redacted], laddove si è visto invece come le prime e le seconde si inserissero con ulteriori elementi in un complesso argomentativo di più ampia portata. Del contenuto dei contributi testimoniali della [redacted] peraltro, veniva sostanzialmente posta in discussione la coerenza sulla particolare circostanza dell'aver l'[redacted] impartito alla [redacted] disposizioni sull'operazione di scissione, che si sostiene essere stata indicata dalla teste solo nelle prime dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria; ma nella stessa prospettazione del ricorrente si dava atto della conferma da parte della teste, anche nelle dichiarazioni successive, della partecipazione dell'[redacted] a riunioni operative sulla realizzazione del progetto di scissione.



Orbene, l'ulteriore censura di violazione di legge, nel ritenuto concorso dell'imputato nel reato per la mera partecipazione a tali riunioni, trascura in primo luogo di considerare quanto ulteriormente specificato dai giudici di merito in ordine alle indicazioni espressamente formulate, nel corso degli incontri, in merito ai reali scopi dell'operazione; ossia, per come riferito non solo dalla [REDACTED], ma perfino dallo stesso imputato, al dichiarato intento di attribuire alla [REDACTED], società beneficiaria della scissione, tutti i beni attivi della società scissa [REDACTED], infine divenuta [REDACTED], lasciando a quest'ultima tutte le passività. Ed è implicita, nel richiamo della sentenza impugnata a tale aspetto, la coerente argomentazione per la quale la partecipazione dell'imputato a riunioni nei quali si palesavano propositi dei quali era evidente la natura depauperativa, in danno della società scissa, aveva il significato di un consapevole contributo dell'Alfano al progetto distrattivo.

In secondo luogo, il ricorrente non esamina altresì il dato, pure evidenziato dalla Corte territoriale, della convergenza fra le dichiarazioni di Alfredo [REDACTED] sull'aver l'[REDACTED] lavorato al progetto di scissione, e quelle del teste Alitano sulle indicazioni ricevute dall'[REDACTED] in ordine sia all'assunzione della carica amministrativa nella [REDACTED] che alla successiva gestione di quest'ultima; convergenza complessivamente dimostrativa del coinvolgimento dell'imputato in un progetto che vedeva come risultato finale la derivazione, dalla originaria società [REDACTED], delle società [REDACTED] e [REDACTED] con attribuzione alla seconda e solo ad essa delle attività della società scissa. Ed anche in considerazione di ciò, i vizi di carenza motivazionale dedotti nel ricorso si rivelano insussistenti.

5.2. E' poi infondata la doglianza di violazione di legge fondata sull'asserita esclusione del carattere distrattivo dell'operazione di scissione, in quanto legalmente assistita dal vincolo di solidarietà della società beneficiaria per i debiti della società scissa, previsto dall'art. 2506-*quater* cod. civ..

E' fuor di dubbio che l'operazione societaria di scissione sia regolarmente disciplinata dagli artt. 2506 e ss. cod. civ. in termini che consentono anche, come segnatamente disposto dall'art. 2506-*bis*, comma secondo, l'assegnazione alla società beneficiaria dell'intero patrimonio della società scissa; e che, come osservato in altra occasione da questa Corte (Sez. 5, n. 10201 del 18/01/2013, Marzona, Rv. 254788), l'ordinamento preveda tutele per i creditori della società scissa, da un lato con la possibilità di opposizione degli stessi al progetto di scissione, e dall'altro con la previsione della responsabilità della società beneficiaria, nei limiti del suo patrimonio netto, per gli elementi del passivo non assegnati, ai sensi dell'art. 2506-*bis*, comma terzo, e comunque per i debiti della società scissa dalla stessa non soddisfatti, secondo l'art. 2506-*quater*, comma terzo, cod. civ.. Da tanto non deriva tuttavia una conclusione in

termini generali, per la quale la scissione non assumerebbe connotazioni di rilevanza penale in materia fallimentare, con particolare riguardo all'ipotesi della bancarotta fraudolenta per distrazione.

Le condotte riferibili a tale ipotesi presentano connotati intrinseci di offensività (Sez. 5, n. 16759 del 24/03/2010, Fiume, Rv. 246879) nei confronti della garanzia generica che il patrimonio dell'imprenditore, secondo la previsione dell'art. 2740 cod. civ., offre ai creditori, messa in pericolo dalla destinazione di componenti del patrimonio a finalità diverse da quelle inerenti all'attività imprenditoriale (Sez. 5, n. 36629 del 05/06/2003, Longo, Rv. 227148). Tale dimensione di pericolosità, costantemente riconosciuta come tipica dell'offesa propria dei reati di bancarotta (Sez. 5, n. 12897 del 06/10/1999, Tassar Din, Rv. 214860; Sez. 5, n. 11633 dell'08/02/2012, Lombardi Stronati, Rv. 252307; Sez. 5, n. 3229 del 14/12/2012, Rossetto, Rv. 253932), assume, per effetto della previsione di punibilità del fatto a seguito dell'intervento della dichiarazione di fallimento o degli altri provvedimenti alla stessa a tali fini equiparati, il contenuto effettivo del pericolo che, nell'eventualità dell'intervento della procedura concorsuale, il soddisfacimento per quanto possibile delle pretese creditorie, a cui la stessa è funzionale, sia pregiudicato dalla pregressa ed indebita diminuzione patrimoniale (Sez. 5, n. 1354 del 07/05/2014, Daccò). E tanto prescinde dall'eventuale, astratta riconducibilità della condotta ad una categoria di atti gestionali leciti e disciplinati dall'ordinamento; si pensi in proposito al contratto di affitto di beni dell'impresa, che in determinate condizioni, quale l'avere ad oggetto l'intero complesso aziendale della fallita, in modo da privare quest'ultima della concreta possibilità di proseguire nella propria attività (Sez. 5, n. 44891 del 09/10/2008, Quattrocchi, Rv. 241830), il mancato accollo dei debiti della locatrice da parte dell'affittuario o l'assenza di una clausola di gradimento per la curatela a fronte di un'elevata durata del contratto (Sez. 5, n. 49472 del 09/10/2013, Albasi, Rv. 257565), integra il reato di bancarotta per distrazione. Ciò che rileva, in altri termini, è che una determinata operazione, per le modalità con le quali è stata realizzata, si presenti come produttiva di effetti immediatamente e volutamente depauperativi del patrimonio (connotazione che distingue la fattispecie della bancarotta fraudolenta per distrazione da quella della bancarotta semplice per compimento di operazioni manifestamente imprudenti di cui all'art. 217, comma secondo, n. 2 legge fall., v. Sez. 5, n. 15850 del 26/06/1990, Bordoni, Rv. 185886; Sez. 5, n. 6462 del 04/11/2004 (22/02/2005), Garattoni, Rv. 231394) ed in prospettiva pregiudizievoli per i creditori laddove si addivenga ad una procedura concorsuale.

Orbene, come pure già rilevato da questa Corte (Sez. 5, n. 1597 del 28/11/2013, Vigilante), le descritte tutele normative per la posizione dei

creditori, rispetto agli effetti della scissione, risultano inadeguate ad escludere interamente il danno o quanto meno il pericolo per le ragioni dei creditori della società scissa, nel caso in cui venga dichiarato il fallimento di quest'ultima. Se è vero infatti che ai creditori è riconosciuto il diritto di rivalersi sui beni conferiti alle società beneficiarie, che rimangono obbligate per i relativi debiti, è vero altresì che un pregiudizio per gli stessi è comunque ravvisabile nella necessità di ricercare detti beni. Ma, soprattutto, all'esito di tale ricerca i creditori potranno trovarsi nella condizione di dover concorrere con i portatori di crediti nel frattempo maturatisi nei confronti delle società beneficiarie, con la concreta possibilità che tanto riduca le possibilità di un effettivo soddisfacimento delle loro pretese.

Peraltro, nella prima decisione di questa Corte citata sul punto (Sez. 5, n. 10201 del 18/01/2013, Marzona, Rv. 254788) si osservava che la previsione normativa della praticabilità della scissione e delle garanzie per i creditori escludeva unicamente che il conferimento di beni alla società beneficiaria, nel caso dell'intervenuto fallimento della società scissa, fosse condotta inevitabilmente produttiva di pericolo gli interessi dei creditori della fallita e idonea ad integrare gli estremi del reato di bancarotta per distrazione; evidenziandosi la necessità, ai fini del giudizio sulla ravvisabilità del reato, di una valutazione in concreto, che tenesse conto dell'effettiva situazione debitoria in cui versava la società poi fallita al momento della scissione.

Tale valutazione veniva adeguatamente operata, nel caso di specie, innanzitutto con il riferimento alla destinazione, in favore della [REDACTED], della totalità dell'attivo della [REDACTED], che nella nuova denominazione Malco rimaneva interamente gravata delle posizioni debitorie e titolare di alcuni immobili sui quali insistevano ipoteche per il rilevante importo di £. 2.578.464.780; situazione, questa, evidentemente depauperativa del patrimonio della società scissa e tale da creare pericolo, in caso di fallimento, per i creditori della stessa, con la possibilità per gli stessi di trovarsi già in partenza impossibilitati ad aggredire alcun bene della fallita nella procedura concorsuale, ed affidati interamente alla garanzia della società beneficiaria, con le problematiche sopra evidenziate.

In secondo luogo, la Corte territoriale osservava come il progetto ruotante intorno alla scissione della Saesim fosse in realtà più articolato, comprendendo, oltre alla scissione in sé ed al trasferimento alla società beneficiaria del patrimonio libero da ipoteche della [REDACTED], il successivo passaggio di tali beni ad altra società, ossia la Immobiliare [REDACTED] s.p.a., in modo da rendere ulteriormente inaffidabile la garanzia della Saesim verso i creditori della [REDACTED]. Ed evidenziava l'esistenza di conferme di tale sviluppo del progetto nel rinvenimento, nella memoria di un computer dell'imputato, di un documento

denominato "ipotesi liquidazione [REDACTED]", in cui si accennava alla creazione di una *new company* alla quale conferire gli immobili della [REDACTED] per creare un ulteriore filtro nei confronti della Malco.

Essendo pertanto la sentenza impugnata specificamente argomentata in ordine alla sussistenza delle condizioni per qualificare l'operazione di scissione come distrattiva, secondo i principi in precedenza enunciati, e dovendosi di conseguenza escludere la lamentata violazione di legge, risultano altresì insussistenti i vizi motivazionali pure denunciati dal ricorrente.

Non è in particolare ravvisabile la dedotta contraddittorietà fra il riferimento dei giudici di merito ad atti limitativi del vincolo di solidarietà della [REDACTED] e la ritenuta irrilevanza della corretta gestione della [REDACTED], da parte dell'[REDACTED] in quanto relativa a fatti successivi alla distrazione consumatasi con la scissione. Dall'attenta lettura della motivazione della sentenza impugnata emerge infatti che le operazioni intese a limitare di fatto la posizione di garanzia della [REDACTED] per i debiti della [REDACTED] erano citate non quali componenti essenziali della condotta distrattiva, ma come atti utili a preservare i risultati della distrazione già realizzata con la scissione. Né vi è contraddittorietà alcuna, contrariamente quanto sostenuto dal ricorrente, nel passaggio della motivazione relativo all'intento dell'imputato di sottrarsi, con le operazioni poste in essere quale amministratore della [REDACTED], ad azioni di responsabilità nei suoi confronti, non incompatibile da un lato con la prosecuzione del progetto distrattivo, e dall'altro con l'accettazione da parte dell'[REDACTED] della carica amministrativa, nel momento in cui la condotta distrattiva era stata comunque realizzata.

Nessuna illogicità è infine ravvisabile nell'attribuzione di valenza probatoria al citato documento ritrovato nel *computer* dell'[REDACTED], nonostante lo stesso descrivesse un'operazione diversa da quella effettivamente realizzata nei termini della fusione per incorporazione della [REDACTED] nella Immobiliare [REDACTED]; il documento veniva infatti coerentemente valutato come indicativo dell'intento di porre in essere un ulteriore trasferimento dei beni, provenienti dalla scissione della [REDACTED], dalla [REDACTED] ad altra società, il che in effetti avveniva sia pure con modalità operative diverse da quelle descritte nel testo.

6. Sono da ultimi infondati i motivi proposti dal ricorrente [REDACTED] sul diniego della prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche e sulla determinazione della pena.

Posto che il giudizio di comparazione fra le circostanze è censurabile in sede di legittimità solo laddove sia il risultato di mero arbitrio o di un ragionamento illogico, e non anche allorché la soluzione adottata sia sufficientemente motivata nell'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito (Sez. 6, n. 6866 del

25/11/2009, Alesci, Rv. 246134), che il giudice non è tenuto, ai fini della commisurazione della pena, ad esaminare tutti gli elementi dedotti dalle parti o la totalità di quelli menzionati dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 6, n. 2925 del 18/11/1999, Baragiani, Rv. 217333; Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189), e che la qualificazione come congruo di un trattamento sanzionatorio corrispondente o prossima nella pena-base al minimo edittale è conforme ai requisiti minimi di completezza della motivazione sul punto (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 28852 dell'08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464), la sentenza impugnata è esente dal dedotto vizio di carenza motivazionale nel momento in cui, ritenuta adeguata una pena corrispondente nella base al minimo edittale per il più grave reato di bancarotta per distrazione in danno del fallimento della [redacted] e aumentata in modo contenuto per la continuazione con gli altri reati, si osservava che la prolungata collaborazione dell'imputato nelle attività criminose e l'entità del danno giustificavano la mera equivalenza delle attenuanti, e che di contro il comportamento collaborativo dell'Alfano aveva assunto scarsa incidenza a fronte della consistenza delle acquisizioni documentali e delle deposizioni dei dipendenti. Irrilevante ai fini del giudizio sulla motivazione del trattamento sanzionatorio, in quanto sopravvenuta rispetto alla sentenza impugnata, è poi la circostanza, dedotta con i motivi aggiunti, della revoca delle costituzioni delle parti civili.

Il ricorso proposto dalla [redacted] deve in conclusione essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

**P. Q. M.**

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle posizioni di [redacted] Alberto, [redacted] Camillo e [redacted] Pietro con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'Appello di Palermo. Rigetta il ricorso di [redacted] Alessandro, che condanna al pagamento delle spese del procedimento.

Così deciso in Roma il 13/06/2014

Il Consigliere estensore

Carlo Zaza



Il Presidente